



*Ufficio Legislativo del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot.2022 - 0018586 /UDCP/GAB/UL del 15/11/2022 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -


Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio Regionale della Campania  
[protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it](mailto:protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it)

**Oggetto:** Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 547 concernente “*Trasporto dalla Campania all’Austria di container di rifiuti pericolosi e non stabilizzati, stazionati nel comune di San Giovanni Valdarno (AR)*”.

In ordine alla interrogazione scritta a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo Misto), si trasmettono gli elementi di riscontro forniti dalla Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali.

MP

Il Dirigente dell’Ufficio II - Analisi, studi e ricerche -  
Avv. Luigi Galdi d’Aragona



Documento firmato da:  
LUIGI GALDI  
15.11.2022 15:05:51 UTC

Prot. 2022. 0563824 15/11/2022 12,44

Mitt. : 501708 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE; VICE PRESIDENTE DEL...

Classifica : 5.1.12. Fascicolo : 6 del 2022

**Giunta Regionale della Campania**

Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle acque e dei Rifiuti,

Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

All'Ufficio Legislativo del Presidente

legislativo.presidente@regione.campania.it

e pc Al Vice Presidente della Regione Campania

**OGGETTO: Riscontro interrogazione a risposta scritta Consigliera Muscarà Maria R.G.n. 547.**

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà Reg. Gen. N. 547 – prot. 2022-0018200/UDCP/GAB/UL dello 09.11.2022 - concernente *"Trasporto dalla Campania all'Austria di container di rifiuti pericolosi e non stabilizzati, stazionati nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR)"* si comunica che, con Decreto Dirigenziale n. 109 del 05/07/2022 l'UOD 08, quale Autorità Competente di spedizione Napoli per i trasporti di rifiuti oltre frontiera, ha autorizzato la società Enki srl, in qualità di notificatore, al trasporto di 2.702 tonnellate di rifiuti non pericolosi di cui al codice **C.E.R 19 05 01** destinazione Austria (attività R3) presso lo stabilimento Zochling Abfallverwertung GesmbH con partenza dall'impianto A2A Ambiente SPA – Zona industriale ASI – Loc. Pascarella I – 80023 Caivano (NA). Il trasporto prevede, per il primo tratto (primo miglio) in gomma fino alla stazione ferroviaria, prosegue su tratta ferroviaria, per poi proseguire fino all'impianto su gomma (ultimo miglio). A fronte di questa spedizione, la Enki srl ha provveduto ad emettere una polizza fidejussoria **n. 1885522**, per un importo garantito complessivo di **€ 3.566.254,29** a favore del Ministero della Transizione Ecologica a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi della normativa vigente.

Le 2702 tonnellate di rifiuti rappresentano la seconda **quota** del totale di 9.000 tonnellate di cui al modello di notifica generale **IT 027545**.

Per tale trasporto la **Enki S.r.l.** è obbligata ad osservare le seguenti prescrizioni:

- il trasporto, oltre al documento di movimentazione, deve essere accompagnato dalla copia del presente provvedimento, nonché dalla copia del documento di notifica e dalla copia delle lettere di autorizzazione rilasciate dall'Autorità di destinazione (Austria);

- eventuali variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente all' UOD 08, quale autorità di spedizione, e all'Autorità Austriaca, quale autorità di destinazione, e a tutte le altre Autorità che eventualmente, per qualsiasi motivo, potrebbero essere coinvolte nella procedura. In tale ultimo caso potrebbe rendersi necessaria una nuova notifica generale;
- il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma;
- i veicoli utilizzati devono essere contrassegnati con i relativi segnali di pericolo ed il personale incaricato del trasporto deve essere messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti ed essere in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti;
- i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio, fatto salvo eventuali percorsi differenti, stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito e i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;

L'innoservanza di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del regolamento CE n.1013/06, nonché eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier, e che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.

Il rifiuto è stato essere caratterizzato dalla società la Enki srl nel dossier di notifica è riportata l'analisi chimica di composizione del rifiuto. Il campione analizzato è risultato come "rifiuto speciale non pericoloso" codice CER 19 05 01, e può essere conferito ad idoneo impianto regolarmente autorizzato al recepimento di tale tipologia di materiale.

#### Iter procedurale (Sintesi)

La Enki srl con sede legale alla Via G.B. Giorgini,13 – 20151 Milano (notificatore) con nota del 11/02/2021 prot EK-2021-124, acquisita agli atti della UOD 08, prot. 0090347 del 18/02/2021, ha chiesto il rilascio dei modelli 1A e 1B, allegando ai sensi del D.M. 370/98 la ricevuta di versamento di € 129,10, a favore della Regione Campania per "diritti amministrativi". L' UOD 08 con propria nota ha rilasciato i rispettivi modelli 1A e 1B IT 027545.

La Enki srl successivamente con nota EK-2021-948, acquisita agli atti dell'UOD 08 con prot. 2022.0075877 del 11/02/2022, ha trasmesso all'UOD 08 - quale Autorità di spedizione – la notifica generale IT **027545**, per l'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla Società A2A Ambiente SPA – Zona industriale ASI – Loc. Pascarola I – 80023 Caivano (NA), individuati con il codice. **C.E.R 19 05 01**, per un quantitativo di 9.000 tonnellate suddivise in 520 trasporti via terra, destinati alle operazioni di recupero R3 presso lo stabilimento Zochling Abfallverwertung GesmbH – Linzer Strasse 145, A - 3100 ST. Polten - Austria.

La notifica generale presentata dalla ENKI srl è composta dal documento di notifica e di movimento, di cui agli allegati 1A e 1B al Regolamento CE 1013/2006, e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all'allegato II al citato Regolamento, tra i quali:

- copia del contratto per il recupero dei rifiuti notificati secondo art.5 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, stipulato tra la Enki S.r.l (esportatore/notificatore) e la Società Zochling Abfallverwertung GesmbH sede legale Wienerstraße 61, 3170 Hainfeld - Austria (destinatario dei rifiuti);
- copia del contratto, secondo il citato regolamento (CE) 1013/2006, tra A2A Ambiente S.p.A. (produttore) e la Enki Srl (notificatore).
- autorizzazione n. 9008390040548 all'utilizzo dei rifiuti di cui al codice CER **19 05 01**, rilasciata dall'autorità Austriaca alla Società Zochling Abfallverwertung GesmbH;
- il seguente itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti:  
trasporto su gomma e ferroviario da Caivano (NA) allo stabilimento Zochling Abfallverwertung GesmbH ( i dettagli sono riportati nel dossier).

L'UOD 08 dopo accurata e minuziosa istruttoria ha provveduto a trasmettere all'Autorità di destinazione Austriaca "Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Stubenbastei 5 A – 1010 Wien" nonché all'Autorità Tedesca di transito "Umweltbundesamt - Federal Environment Agency", il modello di notifica e quello di movimentazione **IT 027545**, nonché il relativo dossier presentato dalla Enki S.r.l., informando altresì il notificatore dell'avvenuta trasmissione.

La A2A Ambiente SPA è il produttore del rifiuto in argomento nonché gestore dell'impianto sito in Zona industriale ASI – Loc. Pascarola I – 80023 Caivano (NA), con DD 152 del 06/11/2018 è stata adottata l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Avvenuta la comunicazione dei consensi da parte dell'Autorità di destino e di transito, la Enki ha fatto richiesta di modelli 1.b tanti quanti le tonnellate da trasportare, allegando il pagamento degli oneri amministrativi e la garanzia finanziaria. L'UOD 08 fatto i dovuti accertamenti ha rilasciato, attraverso l' emissione di decreto dirigenziale l'autorizzazione al trasporto. Il soggetto deputato al controllo delle spedizioni è la Città metropolitana di Napoli come da normativa vigente e ii Comandi dei carabinieri NOE di competenza territoriale e gli altri soggetti preposti da SISPED. Allo stato non risultano pervenute comunicazioni in merito a quanto rappresentato, da organi istituzionali. Il notificatore Società enki srl con del 17/10/2022 protocollo EK 2022-1026 ha chiesto chiarimenti sul processo produttivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'installazione di che trattasi. L'UOD 08 ha provveduto in esito a detta interrogazione a richiedere al notificatore, con nota protocollo 2022.0559520 del 14/11/2022 opportuna relazione in merito

In merito alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, si precisa che le stesse soggiacciono rigidamente alla disciplina comunitaria ed internazionale. Nello specifico, atto cardine delle procedure è il Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i., relativo alle norme sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che norma l'intero procedimento in un regime di rigida competenza euro-comunitaria atta a non lasciare spazio ad azioni con esso contrastanti od alla discrezionalità amministrativa.

D'altro canto, è dato notare dalla seguente tabella\*, come negli ultimi anni si sia registrato un notevole incremento delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

U.O.D.	Numero Notifiche Autorizzate 01.01.2022 – 30.09.2022
Salerno 50 17 09	23
Napoli 50 17 08	59
Caserta 50 17 07	17
Benevento 50 17 06	3
Avellino 50 17 05	2

\*Tabella riportante il numero di notifiche autorizzate negli ultimi nove mesi dalle Unità Operative Dirigenziali di competenza

Ciò rappresenta un fenomeno di necessaria considerazione a livello transazionale, soprattutto perché l'attuale Regolamento, al tempo della sua emanazione, prendeva le mosse in un differente contesto in cui era data registrarsi una notevole diminuzione delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Oggi il differente scenario ha fatto emergere disfunzioni sistemiche ben precisate dalla Regione Campania nella nota indirizzata all'Ufficio di alta Commissione delle Nazioni Unite, prot.n. 2022.14242 del 12.01.2022.

Infatti, a sollevare tale necessario adeguamento normativo è stata la stessa Commissione Europea nell'ambito del processo di revisione della normativa comunitaria sulle spedizioni rifiuti del 21.11.2021, di cui ancora oggi si è in attesa di eventuali esiti. A tal riguardo la Regione Campania ha preso contatti con la Regione Autonoma della Sardegna, capofila in tema di questioni ambientali della Conferenza Stato-Regione, in vista dell'apporto di contributi quali osservazioni e proposte revisionali.

In un simile contesto la Regione Campania, al fine di assicurare un maggior livello di protezione ambientale, ha messo in atto con immediatezza un processo applicativo di maggiori tutele atte a favorire il buon esito delle procedure ed a prevenire e contrastare casi di illegalità delle spedizioni di rifiuti.

In particolare, sono state adottate Circolari indirizzate alle diverse Unità Operative Dirigenziali in vista di una riorganizzazione operativa della procedura denotata da chiarezza ed uniformità applicativa quali, nello specifico, Circolare prot.n. 2022.158581 del 23.03.2022 – Circolare PG/2022/0319662 del 20.06.2022 che si allegano, volte ad integrare la documentazione di necessaria trasmissione già prevista dalla normativa comunitaria in tema

di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con una serie di ulteriori prescrizioni in modo da rendere maggiormente incisivo il controllo operato dalle amministrazioni.

Nell'ambito dei controlli ispettivi di cui al Piano Ispezioni D.M. 22 dicembre 2016, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa richiamata, si è provveduto ad indirizzare, per ogni istanza di spedizione rifiuti, una nota agli Organi di Controllo competenti per territorio concernente gli estremi delle notifiche in avvio in modo da consentire una pianificazione delle ispezioni in un lasso di tempo maggiore rispetto ai termini previsti dal Sistema Informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta ai sensi del Reg. (CE) 1013/2006, cd. SISPED.

In un'ottica di semplificazione amministrativa e correttezza procedurale si è provveduto ad agevolare i trasferimenti documentali tra le Autorità Competenti coinvolte in notifica mediante sistemi di scambio elettronico di documenti ed informazioni provvisti di firme elettroniche dotandosi di un preventivo accordo con le Autorità interessate, in ossequio all'art. 26 c. 2 lett. c) Reg. (CE) 1013/2006.

Ed ancora, si è provveduto più volte ad attenzionare il Ministero dell'Ambiente circa il necessario adeguamento della normativa concernente le modalità di prestazione della garanzia finanziaria di cui al DM 370/1998, ormai datata e contenente disposizioni non aggiornate.

Da ultimo, si è provveduto ad emanare circolare di archiviazione di procedimenti amministrativi preordinati ad eventuali spedizioni verso i Paesi coinvolti nel conflitto armato quali Russia e Ucraina, circolare PG/2022/0216160 del 22.04.22 che si allega.

Pertanto, sulla scorta di quanto innanzi precisato, la Regione Campania ha posto in essere tutto quanto potesse rientrare nelle proprie competenze volto ad incidere in maniera costante ed efficiente sui procedimenti in argomento, vigilando accuratamente sulle procedure e ponendo sotto la propria attenzione tutte le fattispecie che nel contempo potessero presentarsi adattando ed integrando prontamente le misure preventivamente emanate.

Cordialmente

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dr. Antonello Barretta





**50 17 XX**



*Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque dei Rifiuti  
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania  
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-XX  
Il Dirigente*

**Al Notificatore  
XX**

**e, p.c.**

**Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per l'Economia Circolare  
Via C. Colombo n. 44  
00147 Roma**

**Direzione Generale Ambiente  
UOD 50 17 00  
80122 Napoli**

**Regolamento (CE) 1013/06 – Notifica Generale Spedizioni transfrontaliere di rifiuti in XX  
Operazione di XX del rifiuto classificato alla voce XX**

- a) Rilascio modelli di Notifica e di Movimento n. IT XX**
- b) Comunicazione Avvio Procedimento.**

Con riferimento alla VS. istanza del XX, acquisita in data XX al prot. n. XX, concernente il rilascio dei modelli di Notifica-1A e Movimento-1B, con riferimento alla proposta spedizione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi/pericolosi, destinati in XX, paese della Comunità Europea, aderente alla Convenzione di Basilea ed alla Decisione OCSE, ad Operazione di XX, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:

- Amministrazione competente: **Regione Campania;**
- Autorità Competente di Spedizione: **Unità Operativa Dirigenziale 50 17 XX;**
- Oggetto del procedimento è la spedizione transfrontaliera mediante **XX** movimentazioni di **XX** di rifiuti **pericolosi/non pericolosi** identificati dal produttore al codice **EER XX;**
- Notificatore/Produttore **XX;**
- Luogo di Produzione del Rifiuto: **XX;**
- Destinataria: **XX**
- Responsabile del procedimento: **XX;**
- Il procedimento seguirà, tra le altre, le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 1013/06, approvato dal Parlamento Europeo il 14.6.2006 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i..

Con la presente, preso atto del pagamento del oneri amministrativi mediante sistema PagoPA pari ad euro 129,11, effettuato in data **XX**, si rimette in allegato:

- il documento di **Notifica** e, in via preliminare, il corrispondente documento di **Movimento**:  
n. **IT XX**

La compilazione di tali documenti dovrà essere effettuata, in modo chiaro e leggibile, in formato digitale o manuale, secondo quanto prescritto dagli Allegati IC ed Allegato II > Parte 1 e 2, che seguiranno, del Regolamento in oggetto ed opportunamente firmati nelle caselle di riferimento.

Al fine di consentire a questa Autorità di Spedizione un rapido inoltro della notifica in argomento alle Autorità Competenti di Destinazione e di Transito interessate, si invita codesto Notificatore a trasmettere, altresì, **entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della presente**, rispettivamente le seguenti informazioni e dovranno essere corredati dai seguenti allegati:

- A) Documento di **NOTIFICA** compilato nelle caselle dalla n.1 alla n.18 e riportante le indicazioni nel prosieguo elencate con apposizione di marca da bollo da 16,00 €, annullata, se non preventivamente apposta in sede di istanza;
- B) Documento di **MOVIMENTO** regolarmente compilato nelle caselle da 1 a 16 (eccezion fatta per la casella 5 e 6 e per la sezione 8, da compilare a ridosso delle spedizioni);

**Allegato II > Parte 1 Reg. (CE) 1013/2006**  
**INFORMAZIONI E DOCUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA**  
**DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA**

1. *Numero d'ordine, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.*
2. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.*
3. *Se il notificatore non è il produttore: nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) produttore(i) e persona da contattare.*
4. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) commerciante(i) o intermediario(i) e persona da contattare, qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 2, punto 15).*
5. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione dell'impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate ed eventualmente indicazione se titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.*  
*Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento.*  
*Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, è necessario esibire la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.*
6. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.*
7. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.*
8. *Paese di spedizione e autorità competente interessata.*



9. Paesi di transito e autorità competenti interessate.
10. Paese di destinazione e autorità competente interessata.
11. Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.
12. Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.
13. Mezzi di trasporto previsti.
14. Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.
15. Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una **dichiarazione** che ne certifichi l'esistenza).
16. Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche pericolose. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.
17. Quantitativo minimo e massimo stimati.
18. Tipo di imballaggio previsto.
19. Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati II A e II B della direttiva 2006/12/CE.
20. Se i rifiuti sono destinati al recupero:
  - a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
  - b) volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
  - c) valore presunto del materiale recuperato;
  - d) costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
21. Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile (ad esempio **dichiarazione** che ne certifichi l'esistenza).
22. Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4), e dall'articolo 5.
23. Una copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
24. Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6.  
*Come previsto dalla D.G.R. 8 del 15.01.2019 ed allegato, la garanzia finanziaria, così come ogni altra appendice, o atto accessorio, deve essere consegnata in originale (formato cartaceo o digitale) e la firma*



*del sottoscrittore in nome e per conto dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto unitamente alla certificazione attestante, alla data del rilascio della garanzia, il possesso dei requisiti da parte dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazione previsti dalla normativa vigente, nonché, in ogni caso, dell'assenza di situazioni fallimentari o prefallimentari o di possibile insolvenza.*

25. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.
26. Qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell'articolo 2, punto 15, lettera a), punto i), il notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

**Allegato II > Parte 2 Reg. (CE) 1013/2006**  
**INFORMAZIONI**  
**DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO**

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito e le altre informazioni aggiuntive specificate.

1. *Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.*
2. *Data di inizio della spedizione.*
3. *Mezzo di trasporto.*
4. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.*
5. *Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.*
6. *Quantitativi.*
7. *Tipo di imballaggio.*
8. *Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore - dai vettori.*
9. *Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore.*
10. *Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.*

**Allegato II > Parte 3 Reg. (CE) 1013/2006**  
**INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI**  
**RICHIESTI DA QUESTA AUTORITÀ DI SPEDIZIONE AI FINI ISTRUTTORI**

1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.
2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 96/61/CE.
3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.



4. Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.
5. Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e l'impianto.
6. Analisi chimica della composizione dei rifiuti;
7. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
8. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.
9. Informazioni sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6.
10. Copia dei contratti di cui alla parte 1, punti 22 e 23.
11. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale:
  - 11.1 Indicazione del Notificatore/Commerciante/Intermediario con dichiarazione che certifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con indicazione della Categoria e della classe di iscrizione;
  - 11.2 Dichiarazione sostitutiva/certificato di iscrizione alla Camera Di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura redatta dal rappresentante legale della Società che ha presentato la notifica. Nel caso in cui il Notificatore sia diverso dal produttore/raccogliitore, tale dichiarazione deve essere compilata anche da questi ultimi;
  - 11.3 Autocertificazione Antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445); modello disponibile al seguente link: [https://www.mit.gov.it/nfsmittgov/files/media/basic/2016-02/Allegato\\_3b-dichiarazione%20sostitutiva%20di%20certificazione%20antimafia.pdf](https://www.mit.gov.it/nfsmittgov/files/media/basic/2016-02/Allegato_3b-dichiarazione%20sostitutiva%20di%20certificazione%20antimafia.pdf);
  - 11.4 Prova dell'esistenza (ad esempio una **dichiarazione** che ne certifichi l'esistenza) di un'Assicurazione sulla Responsabilità Civile del notificatore e dei vettori per danni a terzi ad oggi in vigore;
  - 11.5 Il Notificatore è tenuto ad individuare l'Autorità Competente di destinazione esclusivamente dall'elenco disponibile sul sito web dell'UE periodicamente aggiornato al seguente indirizzo [https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments\\_it](https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_it); qualora trattasi di Stato non membro dell'UE, gli indirizzi dovranno essere reperiti al seguente indirizzo <http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx>; a tal riguardo occorre precisare che bisognerà porre massima cura ed attenzione alla verifica dell'e-mail istituzionalizzate delle Autorità Competenti di Destinazione annessa ad un accurato controllo su tutti i documenti da queste provenienti, come presenza di carta intestata, data, firma, protocollo e qualsiasi informazione ivi apposta;
  - 11.6 Si raccomanda che il Notificatore produca autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 DpR n.445/2000, con documentazione fotografica, attestante la effettuazione di visita presso l'impianto di destino, con relazione sul relativo processo di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento rifiuti ed espresso riferimento a caratteristiche ecologicamente sostenibili (non inferiori a quelle attuate nello Stato italiano), nonché sulla capacità residua a ricevere il rifiuto di che trattasi nel periodo considerato, il tutto conforme a quanto dichiarato nell'allegato dossier e precisando il nominativo del soggetto presso l'impianto di destinazione che sarà incaricato a compilare i documenti di movimento al momento della ricezione dei rifiuti ed al momento del loro successivo recupero/smaltimento;
  - 11.7 La documentazione annessa al dossier, se trasmessa solo in forma cartacea, dovrà riportare, oltre alla data e alla firma in calce del notificatore, anche il timbro e la firma dello stesso su ogni pagina; se trasmessa in forma digitale dovrà essere apposta firma digitale sull'intero documento;

- 11.8 Qualora i rifiuti siano destinati allo smaltimento, la dichiarazione che motivi la spedizione transfrontaliera in relazione al principio della prossimità a livello nazionale;
- 11.9 Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica, in conformità del già richiamato Regolamento (CE) 1013/2006 e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.

Si precisa che, le informazioni di cui ai punti precedenti All. II > Parte 1 dovranno essere fornite direttamente sul documento di notifica (Da 1 a 13, da 16 a 19, 25 e 26), così come i punti indicati all'All. II > Parte 2 forniti direttamente sul documento di movimento.

I documenti da allegare al documento di notifica costituiranno il dossier documentale da trasmettere alle Autorità Competenti coinvolte, il medesimo dovrà essere riprodotto in numero di copie pari al numero delle Autorità Competenti coinvolte in notifica e sarà costituito dalla seguente documentazione:

All. II > Parte 1: 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24;

All. II > Parte 3.

Ulteriormente, si precisa che, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento, tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse devono essere fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate. Il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una o più traduzioni autenticate in una lingua accettabile per tali autorità, se queste ultime lo richiedono. Nello specifico, il Notificatore è tenuto a produrre in traduzione autenticata in italiano, tutte le autorizzazioni trasmesse relative agli impianti di destinazione individuati e degli eventuali consensi prestati dalle Autorità Competenti coinvolte ed in traduzione non autenticata il processo di trattamento presso l'impianto di destinazione. Tutti i documenti trasmessi alle Autorità Competenti estere vanno rese in lingua inglese o altra lingua da queste accettata, così come previsto dal documento UE [file:///C:/Users/rc023275/Downloads/languages-accepted-by-competent-authorities-notification-procedure\\_0.pdf](file:///C:/Users/rc023275/Downloads/languages-accepted-by-competent-authorities-notification-procedure_0.pdf).

Le informazioni e i documenti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, possono essere trasmessi per posta; inoltre, previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, detti documenti, possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:

- a) fax;
- b) fax, seguito da invio postale;
- c) e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica;
- d) e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale.

La scrivente Autorità Competente di Spedizione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte dell'Autorità Competente di Destinazione, adotterà una delle decisioni debitamente motivate e scritte di cui all'art. 9 comma 1 Reg. (CE) 1013/2006.

Altresì, posto l'eventuale rilascio delle autorizzazioni di tutte le Autorità coinvolte e ritenuta congrua la garanzia presentata, ai sensi dell'art. 6, rilascerà tante copie dell'originale del documento di movimento per quanti sono le movimentazioni ivi previste.

Si precisa che, per il rilascio delle ulteriori copie dei documenti di movimento di cui sopra, al netto dei primi 5, relativamente ai quali è stato preliminarmente già corrisposto l'importo di € 129,11, deve essere corrisposto un importo calcolato, come previsto dal D.M. 370/1998, secondo la seguente formula: € 25,82 x il numero di viaggi da effettuare corrispondenti ai singoli documenti di movimento.

Il pagamento degli oneri amministrativi dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema PagoPA per la seguente tipologia:

- 0568 - U.O.D. 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti NAPOLI – Oneri per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, disponibile in particolare al seguente link: <https://mypay.regione.campania.it/public/riciestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=0568>;



- 0535 - U.O.D. 50.17.09 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti SALERNO – Oneri per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, disponibile in particolare al seguente link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=0535>;
- 0507 - U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti AVELLINO – Oneri per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, disponibile in particolare al seguente link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=0507>;
- 0548 - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti BENEVENTO – Oneri per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, disponibile in particolare al seguente link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=0548>;
- 0558 - U.O.D. 50.17.07 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti CASERTA – Oneri per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, disponibile in particolare al seguente link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=0558>.

Si ricorda, infine, che ogni trasporto dovrà essere accompagnato sia dalla copia del documento di movimento, rilasciata dallo scrivente e opportunamente compilata, sia da una copia delle autorizzazioni alle spedizioni notificate.

*Trascorsi i termini indicati, in caso di inerzia, il procedimento di cui trattasi sarà soggetto ad archiviazione ed il modelli di notifica e movimento precedentemente rilasciati dovranno essere perentoriamente restituiti nel termine di 30 giorni decorrenti dal provvedimento di archiviazione.*

Il Responsabile del Procedimento  
**XX**

**II DIRIGENTE**  
**XX**

Firme autografate omesse ai sensi art.3 D. Lgs n. 39/1993



**50 17 XX**



**Giunta Regionale della Campania**  
*Direzione Generale per Ciclo Integrato delle Acque dei Rifiuti*  
*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania*  
*U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti-XX*  
*Il Dirigente*

**Al Notificatore**  
**XX**

e, p.c.

**Ministero della Transizione Ecologica**  
**Direzione Generale per l'Economia Circolare**  
Via C. Colombo n. 44  
00147 Roma

**Direzione Generale Ambiente**  
UOD 50 17 00  
80122 Napoli

**Regolamento (CE) 1013/06 – Notifica Generale Spedizioni transfrontaliere di rifiuti in XX**  
**Operazione di XX del rifiuto classificato alla voce XX**

- a) **Rilascio modelli di Notifica e di Movimento n. IT XX**
- b) **Comunicazione Avvio Procedimento.**

Con riferimento alla VS. istanza del XX, acquisita in data XX al prot. n. XX, concernente il rilascio dei modelli di Notifica-1A e Movimento-1B, con riferimento alla proposta spedizione transfrontaliera di rifiuti non pericolosi/pericolosi, destinati in XX, paese della Comunità Europea, aderente alla Convenzione di Basilea ed alla Decisione OCSE, ad Operazione di XX, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 241/90 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:

- Amministrazione competente: **Regione Campania**;
- Autorità Competente di Spedizione: **Unità Operativa Dirigenziale 50 17 XX**;
- Oggetto del procedimento è la spedizione transfrontaliera mediante **XX** movimentazioni di **XX** di rifiuti **pericolosi/non pericolosi** identificati dal produttore al codice **EER XX**;
- Notificatore/Produttore **XX** ;
- Luogo di Produzione del Rifiuto: **XX**;
- Destinatario: **XX**
- Responsabile del procedimento: **XX**;
- Il procedimento seguirà, tra le altre, le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 1013/06, approvato dal Parlamento Europeo il 14.6.2006 e s.m.i. e della L. 241/90 e s.m.i..

Con la presente, preso atto del pagamento del oneri amministrativi mediante sistema PagoPA pari ad euro 129,11, effettuato in data XX, si rimette in allegato: il documento di **Notifica** e, in via preliminare, il corrispondente documento di **Movimento**:

n. **IT XX**

La compilazione di tali documenti dovrà essere effettuata, in modo chiaro e leggibile, in formato digitale o manuale, secondo quanto prescritto dagli Allegati IC ed Allegato II > Parte 1 e 2, che seguiranno, del Regolamento in oggetto ed opportunamente firmati nelle caselle di riferimento.

Al fine di consentire a questa Autorità di Spedizione un rapido inoltro della notifica in argomento alle Autorità Competenti di Destinazione e di Transito interessate, si invita codesto Notificatore a trasmettere, altresì, **entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della presente**, rispettivamente le seguenti informazioni e dovranno essere corredati dai seguenti allegati:

A) Documento di **NOTIFICA** compilato nelle caselle dalla n.1 alla n.18 e riportante le indicazioni nel prosieguo elencate con apposizione di marca da bollo da 16,00 €, annullata, se non preventivamente apposta in sede di istanza;

B) Documento di **MOVIMENTO** regolarmente compilato nelle caselle da 1 a 16 (eccezion fatta per la casella 5 e 6 e per la sezione 8, da compilare a ridosso delle spedizioni);

**Allegato II > Parte 1 Reg. (CE) 1013/2006  
INFORMAZIONI E DOCUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA  
DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA**

1. *Numero d'ordine, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.*
2. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.*
3. *Se il notificatore non è il produttore: nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) produttore(i) e persona da contattare.*
4. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) commerciante(i) o intermediario(i) e persona da contattare, qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 2, punto 15).*
5. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione dell'impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate ed eventualmente indicazione se titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.  
Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento.  
Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, è necessario esibire la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.*
6. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.*
7. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.*
8. *Paese di spedizione e autorità competente interessata.*
9. *Paesi di transito e autorità competenti interessate.*
10. *Paese di destinazione e autorità competente interessata.*

11. *Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.*
12. *Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.*
13. *Mezzi di trasporto previsti.*
14. *Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.*
15. *Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).*
16. *Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche pericolose. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.*
17. *Quantitativo minimo e massimo stimati.*
18. *Tipo di imballaggio previsto.*
19. *Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati II A e II B della direttiva 2006/12/CE.*
20. *Se i rifiuti sono destinati al recupero:*
  - a) *il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;*
  - b) *volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;*
  - c) *valore presunto del materiale recuperato;*
  - d) *costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.*
21. *Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).*
22. *Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4), e dall'articolo 5.*
23. *Una copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccogliitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.*
24. *Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6.*

*Come previsto dalla D.G.R. 8 del 15.01.2019 ed allegato, la garanzia finanziaria, così come ogni altra appendice, o atto accessorio, deve essere consegnata in originale e la firma del sottoscrittore in nome e per conto dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto unitamente alla certificazione attestante, alla data del rilascio della garanzia, il possesso dei requisiti da parte dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazione previsti dalla normativa vigente, nonché, in ogni caso, dell'assenza di situazioni fallimentari o prefallimentari o di possibile insolvenza.*
25. *Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.*





26. Qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell'articolo 2, punto 15, lettera a), punto i), il notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

**Allegato II > Parte 2 Reg. (CE) 1013/2006**  
**INFORMAZIONI**  
**DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO**

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito e le altre informazioni aggiuntive specificate.

1. *Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.*
2. *Data di inizio della spedizione.*
3. *Mezzo di trasporto.*
4. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.*
5. *Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.*
6. *Quantitativi.*
7. *Tipo di imballaggio.*
8. *Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore - dai vettori.*
9. *Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore.*
10. *Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.*

**Allegato II > Parte 3 Reg. (CE) 1013/2006**  
**INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI**  
**RICHIESTI DA QUESTA AUTORITÀ DI SPEDIZIONE AI FINI ISTRUTTORI**

1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.
2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 96/61/CE.
3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.
4. Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.
5. Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e l'impianto.
6. Analisi chimica della composizione dei rifiuti, si veda punto 11.5;
7. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
8. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.
9. Informazioni sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6.

10. Copia dei contratti di cui alla parte 1, punti 22 e 23.
11. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale:
- 11.1 Indicazione del Notificatore/Commerciante/Intermediario con dichiarazione che certifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con indicazione della Categoria e della classe di iscrizione;
- 11.2 Dichiarazione sostitutiva/certificato di iscrizione alla Camera Di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura redatta dal rappresentante legale della Società che ha presentato la notifica. Nel caso in cui il Notificatore sia diverso dal produttore/raccoglitore, tale dichiarazione deve essere compilata anche da questi ultimi;
- 11.3 Autocertificazione Antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445); modello disponibile al seguente link: [https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/basic/2016-02/Allegato\\_3b-dichiarazione%20sostitutiva%20di%20certificazione%20antimafia.pdf](https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/basic/2016-02/Allegato_3b-dichiarazione%20sostitutiva%20di%20certificazione%20antimafia.pdf);
- 11.4 Prova dell'esistenza (ad esempio una **dichiarazione** che ne certifichi l'esistenza) di un'Assicurazione sulla Responsabilità Civile del notificatore e dei vettori per danni a terzi ad oggi in vigore;
- 11.5 Classificazione ed analisi merceologica dei rifiuti aggiornata, non antecedente a mesi sei, rappresentativa dei rifiuti oggetto di notifica transfrontaliera da trasmettere in sede di dossier documentale, effettuata da un laboratorio accreditato con indicazione delle eventuali caratteristiche di pericolosità e della idoneità alla destinazione proposta unitamente ad una autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che suddetta analisi è rappresentativa dell'intero lotto di produzione; inoltre, al momento dell'istanza di rilascio dei documenti di movimento finalizzata alla spedizione sarà necessario produrre, oltre alla polizza fideiussoria, un ulteriore rapporto di prova riferito alla sola quota in spedizione con annessa autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che tale analisi è rappresentativa dell'intera quota di spedizione;
- 11.6 Entro 15 giorni dall'inizio delle spedizioni si rende necessaria comunicazione del Notificatore all'A.C. di Spedizione, circa l'inizio delle attività di imballaggio e simili per consentire al medesimo ufficio di richiedere all'ARPAC i relativi controlli;
- 11.7 Indagine di mercato dimostrativa della indisponibilità/incapacità degli impianti di prossimità di accogliere i rifiuti in spedizione, giustificativa del trasferimento oltre frontiera dei rifiuti corredata da opportuna documentazione a riprova delle stesse da produrre in sede di istanza di rilascio dei modelli;
- 11.8 Il Notificatore è tenuto ad individuare l'Autorità Competente di destinazione esclusivamente dall'elenco disponibile sul sito web dell'UE periodicamente aggiornato al seguente indirizzo [https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments\\_it](https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_it); qualora trattasi di Stato non membro dell'UE, gli indirizzi dovranno essere reperiti al seguente indirizzo <http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx>; a tal riguardo occorre precisare che bisognerà porre massima cura ed attenzione alla verifica dell'e-mail istituzionalizzate delle Autorità Competenti di Destinazione annessa ad un accurato controllo su tutti i documenti da queste provenienti, come presenza di carta intestata, data, firma, protocollo e qualsiasi informazione ivi apposta;
- 11.9 Autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, del Notificatore, con documentazione fotografica, attestante la effettuazione di visita presso l'impianto di destino, con relazione sul relativo processo di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento rifiuti ed espresso riferimento a caratteristiche ecologicamente sostenibili (non inferiori a quelle attuate nello Stato italiano), nonché sulla capacità residua a ricevere il rifiuto di che trattasi nel periodo considerato, il tutto conforme a quanto dichiarato nell'allegato dossier e precisando il nominativo del soggetto presso l'impianto di destinazione che sarà incaricato a compilare i documenti di movimento al momento della ricezione dei rifiuti ed al momento del loro successivo recupero/smaltimento;
- 11.10 Dichiarazione del Notificatore, da rendere in sede di presentazione del dossier, concernente l'impegno a rendere disponibili spazi presso i propri impianti o di terzi, qualora debba ravvisarsi un necessario rimpatrio;

- 11.11 La documentazione annessa al dossier, se trasmessa solo in forma cartacea, dovrà riportare, oltre alla data e alla firma in calce del notificatore, anche il timbro e la firma dello stesso su ogni pagina; se trasmessa in forma digitale dovrà essere apposta firma digitale sull'intero documento.
- 11.12 Qualora i rifiuti siano destinati allo smaltimento, la dichiarazione che motivi la spedizione transfrontaliera in relazione al principio della prossimità a livello nazionale;
- 11.13 Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica, in conformità del già richiamato Regolamento (CE) 1013/2006 e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.

Si precisa che, le informazioni di cui ai punti precedenti All. II > Parte 1 dovranno essere fornite direttamente sul documento di notifica (Da 1 a 13, da 16 a 19, 25 e 26), così come i punti indicati all'All. II > Parte 2 forniti direttamente sul documento di movimento.

I documenti da allegare al documento di notifica costituiranno il dossier documentale da trasmettere alle Autorità Competenti coinvolte, il medesimo dovrà essere riprodotto in numero di copie pari al numero delle Autorità Competenti coinvolte in notifica e sarà costituito dalla seguente documentazione:

All. II > Parte 1: 14,15, 17, 18, 20,21,22,23 e 24;

All. II > Parte 3.

Ulteriormente, si precisa che, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento, tutte le notifiche, le informazioni, i documenti o le altre comunicazioni trasmesse devono essere fornite in una lingua accettabile per le autorità competenti interessate. Il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una o più traduzioni autenticate in una lingua accettabile per tali autorità, se queste ultime lo richiedono. Nello specifico, il Notificatore è tenuto a produrre in traduzione autenticata in italiano, tutte le autorizzazioni trasmesse relative agli impianti di destinazione individuati e degli eventuali consensi prestati dalle Autorità Competenti coinvolte ed in traduzione non autenticata il processo di trattamento presso l'impianto di destinazione. Tutti i documenti trasmessi alle Autorità Competenti estere vanno rese in lingua inglese o altra lingua da queste accettata, così come previsto dal documento UE file:///C:/Users/rc023275/Downloads/languages-accepted-by-competent-authorities-notification-procedure\_0.pdf.

Le informazioni e i documenti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, possono essere trasmessi per posta; inoltre, previo accordo delle autorità competenti interessate e del notificatore, detti documenti, possono in alternativa essere trasmessi mediante una delle seguenti modalità di comunicazione:

- a) fax;
- b) fax, seguito da invio postale;
- c) e-mail con firma elettronica; in tal caso gli eventuali timbri o firme richiesti sono sostituiti dalla firma elettronica;
- d) e-mail senza firma elettronica seguita da invio postale.

La scrivente Autorità Competente di Spedizione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte dell'Autorità Competente di Destinazione, adoterà una delle decisioni debitamente motivate e scritte di cui all'art. 9 comma 1 Reg. (CE) 1013/2006.

Altresì, posto l'eventuale rilascio delle autorizzazioni di tutte le Autorità coinvolte e ritenuta congrua la garanzia presentata, ai sensi dell'art. 6, rilascerà tante copie dell'originale del documento di movimento per quanti sono le movimentazioni ivi previste.

Si precisa che, per il rilascio delle ulteriori copie dei documenti di movimento di cui sopra, al netto dei primi 5, relativamente ai quali è stato preliminarmente già corrisposto l'importo di € 129,11, deve essere corrisposto un importo calcolato, come previsto dal D.M. 370/1998, secondo la seguente formula: € 25,82 x il numero di viaggi da effettuare corrispondenti ai singoli documenti di movimento.

Il pagamento degli oneri amministrativi dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema PagoPA per la seguente tipologia:

- 0568 - U.O.D. 50.17.08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti NAPOLI – Oneri per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, disponibile in particolare al seguente link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=0568>;

- 0535 - U.O.D. 50.17.09 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti SALERNO – Oneri per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, disponibile in particolare al seguente link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=0535>;
- 0507 - U.O.D. 50.17.05 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti AVELLINO – Oneri per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, disponibile in particolare al seguente link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=0507>;
- 0548 - U.O.D. 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti BENEVENTO – Oneri per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, disponibile in particolare al seguente link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=0548>;
- 0558 - U.O.D. 50.17.07 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti CASERTA – Oneri per spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, disponibile in particolare al seguente link: <https://mypay.regione.campania.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=0558>.

Si ricorda, infine, che ogni trasporto dovrà essere accompagnato sia dalla copia del documento di movimento, rilasciata dallo scrivente e opportunamente compilata, sia da una copia delle autorizzazioni alle spedizioni notificate.

*Trascorsi i termini indicati, in caso di inerzia, il procedimento di cui trattasi sarà soggetto ad archiviazione ed il modelli di notifica e movimento precedentemente rilasciati dovranno essere perentoriamente restituiti nel termine di 30 giorni decorrenti dal provvedimento di archiviazione .*

Il Responsabile del Procedimento  
XX

Il DIRIGENTE  
XX

Firme autografate omesse ai sensi art.3 D. Lgs n. 39/1993



**Giunta Regionale della Campania**  
 Direzione Generale per il Ciclo Integrato dei Rifiuti,  
 Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
Il Direttore Generale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2022. 0158581 23/03/2022 11,52  
 Mitt. : 5017 DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DEL...  
 Ass. : 501705 Autorizzazioni ambientali e ri...

Classifica : S.1.23.



UOD 50 17 09  
 Salerno

UOD 50 17 08  
 Napoli

UOD 50 17 07  
 Caserta

UOD 50 17 06  
 Benevento

UOD 50 17 05  
 Avellino

Al Vice Presidente  
 avv. Fulvio Bonavitacola

Al Capo Gabinetto

Al Vice Capo Gabinetto

e p.c.

**Circolare procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti**  
 Reg. (CE) 1013/2006 – L. 241/1990  
 Adempimenti istruttori ulteriori

In virtù della vicenda che ha reso protagonista la Regione Campania negli ultimi tempi a causa di una spedizione transfrontaliera illecita di rifiuti e delle forti ripercussioni economiche ed ambientali che ne sono scaturite, si ritiene doveroso attuare delle maggiori tutele che favoriscano il buon esito delle procedure, contraddistinte da chiarezza ed uniformità e che siano capaci di sventare e prevenire fenomeni di malaffare.

Come noto, il procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti rinviene disciplina nel Reg. (CE) 1013/2006, relativo alle norme sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti finalizzato a garantire un maggior livello di tutela ambientale. Non a caso, il medesimo, al Punto 14>Parte 3>Allegato II (in allegato alla presente), concede la possibilità alle Autorità Competenti di poter richiedere della documentazione aggiuntiva che sia *"pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale"*.

Inoltre, si precisa che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.241/1990 sul procedimento amministrativo, *"La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria."* Al divieto di aggravamento del procedimento, così espresso, fa da contraltare l'opposto principio di adeguatezza istruttoria che, ai fini del rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento della azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Cost., garantisce l'attenta e ponderata valutazione dell'iter procedimentale. Il succitato articolo impone un corretto bilanciamento tra i due principi (divieto aggravamento procedimento e adeguatezza istruttoria), imponendo che la PA non possa aggravare i procedimenti tranne che in ipotesi di straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria le quali, peraltro, devono essere adeguatamente motivate.

Nello specifico, appare chiaro come il procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti presenti fortissime complessità e criticità riscontrate nella prassi operativa tali da richiedere adempimenti istruttori ulteriori finalizzati alla correttezza e adeguatezza dell'operato amministrativo; tale necessità va al contempo temperata, per le sole spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pubblici "regionali" (di cui alla D.G.R. n. 321 del 29/6/2016), con le esigenze di una maggiore celerità, rappresentando le stesse una modalità operativa necessitata *"iussu iudicis"*, in esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13).

Pertanto, secondo le precisazioni esposte e ad integrazione della documentazione finora richiesta, si rendono necessari i seguenti ulteriori adempimenti istruttori:

1. Classificazione ed analisi merceologica dei rifiuti aggiornata, non antecedente a mesi sei, rappresentativa dei rifiuti oggetto di notifica transfrontaliera da trasmettere in sede di dossier documentale, effettuata da un laboratorio accreditato con indicazione delle eventuali caratteristiche di pericolosità e della idoneità alla destinazione proposta unitamente ad una autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che suddetta analisi è rappresentativa dell'intero lotto di produzione; inoltre, al momento dell'istanza di rilascio dei documenti di movimento finalizzata alla spedizione sarà necessario produrre, oltre alla polizza fideiussoria, un ulteriore rapporto di prova riferito alla sola quota in spedizione con annessa autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che tale analisi è rappresentativa dell'intera quota di spedizione;
2. Entro 15 giorni dall'inizio delle spedizioni si rende necessaria comunicazione del Notificatore all'A.C. di Spedizione, circa l'inizio delle attività di imballaggio e simili per consentire al medesimo ufficio di richiedere all'ARPAC i relativi controlli;
3. Indagine di mercato dimostrativa della indisponibilità/incapacità degli impianti di prossimità di accogliere i rifiuti in spedizione, giustificativa del trasferimento oltre frontiera dei rifiuti corredata da opportuna documentazione a riprova delle stesse da produrre in sede di istanza di rilascio dei modelli;
4. Il Notificatore è tenuto ad individuare l'Autorità Competente di destinazione esclusivamente dall'elenco disponibile sul sito web dell'UE periodicamente aggiornato al seguente indirizzo [https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments\\_it](https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_it); qualora trattasi di Stato non membro dell'UE, gli indirizzi dovranno essere reperiti al seguente indirizzo <http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx>; a tal riguardo occorre precisare che bisognerà porre massima cura ed attenzione alla verifica dell'e-mail istituzionalizzate delle Autorità Competenti di Destinazione annessa ad un accurato controllo su tutti i documenti da queste provenienti, come presenza di carta intestata, data, firma, protocollo e qualsiasi informazione ivi apposta;
5. Autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, del Notificatore, con documentazione fotografica, attestante la effettuazione di visita presso l'impianto di destino, con relazione sul relativo processo di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento rifiuti ed espresso riferimento a caratteristiche ecologicamente sostenibili (non inferiori a quelle attuate nello Stato italiano), nonché sulla capacità residua a ricevere il rifiuto di che trattasi nel periodo considerato, il tutto conforme a

quanto dichiarato nell'allegato dossier e precisando il nominativo del soggetto presso l'impianto di destinazione che sarà incaricato a compilare i documenti di movimento al momento della ricezione dei rifiuti ed al momento del loro successivo recupero/smaltimento;

6. Dichiarazione del Notificatore, da rendere in sede di presentazione del dossier, concernente l'impegno a rendere disponibili spazi presso i propri impianti o di terzi, qualora debba ravvisarsi un necessario rimpatrio;
7. La documentazione annessa al dossier, se trasmessa solo in forma cartacea, dovrà riportare, oltre alla data e alla firma in calce del notificatore, anche il timbro e la firma dello stesso su ogni pagina; se trasmessa in forma digitale dovrà essere apposta firma digitale sull'intero documento.

Le presenti disposizioni non troveranno applicazione per le notifiche transfrontaliere relative a produttori soggetti pubblici e loro concessionari.

Da ultimo si precisa che, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea Sez. VIII dell'11 novembre 2021, per quanto applicabile ed eccezion fatta per le fattispecie suesposte, *"ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1013/2006, i rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha, tuttavia, sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati alla voce 19 12 12 del CER, devono essere considerati rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica"*; pertanto, *"tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l'autorità competente di spedizione può opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 del CER."*

Per una maggiore uniformità procedurale si rendono disponibili in allegato, modelli di comunicazione avvio procedimento da poter utilizzare nei procedimenti di notifica transfrontaliera di rifiuti sia di derivazione privatistica che pubblicistica.

ANNA MARTINOLI

*Firma autografata omessa ai sensi art. 3 D. Lgs n. 39/1993*



50.17.00

*Giunta Regionale della Campania*  
*Direzione Generale, per il Ciclo Integrato dei Rifiuti,*  
*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*  
*Il Direttore Generale*

Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per l'Economia Circolare  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma  
[ECI@pec.minambiente.it](mailto:ECI@pec.minambiente.it)

UOD 50 17 09  
Salerno

UOD 50 17 08  
Napoli

UOD 50 17 07  
Caserta

UOD 50 17 06  
Benevento

UOD 50 17 05  
Avellino

Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i. – D.lgs. 152/2006 e s.m.i. – L. 241/1990 e s.m.i.

Circolare archiviazione procedimenti amministrativi

**NORMATIVA:**

- Art. 11 – 12 e 49 Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i.;
- Artt. 3 *bis* e ss. – 178 - 301 e ss. D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Art. 1 e ss. L. 241/1990 e s.m.i..

In virtù dei più recenti sviluppi che stanno interessando alcuni dei Paesi dell'Europa orientale, in particolare Russia e Ucraina, e dato il degenerarsi dei conflitti a fuoco e delle limitazioni in tema di trasporti, questa Direzione fornisce alle UUOodd in epigrafe l'indirizzo di sospendere tutti i procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione di autorizzazioni transfrontaliere in tema di spedizioni di rifiuti verso i Paesi coinvolti e confinanti, ciò al fine di evitare ulteriori danni ambientali e per la salute umana in attuazione dei principi internazionali, comunitari e nazionali di precauzione e di azione preventiva aventi quali primari obiettivi un elevato livello di tutela ambientale.

Si precisa, infatti, che detti principi consentono all'Autorità amministrativa di predisporre misure di prevenzione atte a scongiurare gli eventi dannosi per cui anche il mero sospetto che da essi possa sorgere un rischio di inquinamento ambientale è giustificativo di tali interventi. Ciò in ottica di salvaguardia ambientale rispondente ad una logica di anticipazione della soglia di intervento ad un momento prodromico rispetto alla concretizzazione dell'evento stesso.

Via Alcide De Gasperi 28 – 80133 – Napoli – tel. 081 - 7963198  
[dg.501700@pec.regione.campania.it](mailto:dg.501700@pec.regione.campania.it)



Le presenti disposizioni non trovano applicazione in attuazione di provvedimenti legislativi deroganti e potranno essere successivamente integrate e/o revocate in base all'evolversi dei fatti richiamati.

La presente è altresì inviata al Ministero della Transizione Ecologica per le eventuali iniziative di competenza in merito.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Antonello BARRETTA**

Regione Campania  
Data: 22/04/2022 12:51:22, PG/2022/0216160

50.17.00



*Giunta Regionale della Campania*  
*Direzione Generale. per il Ciclo Integrato dei Rifiuti,*  
*Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali*  
*Il Direttore Generale*

UOD 50 17 09  
Salerno

UOD 50 17 08  
Napoli

UOD 50 17 07  
Caserta

UOD 50 17 06  
Benevento

UOD 50 17 05  
Avellino

**Circolare procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti**  
**Reg. (CE) 1013/2006 – L. 241/1990**

Linee Guida UU.OO.DD.

In virtù dell'attuazione di maggiori tutele preordinate a favorire il buon esito dei procedimenti amministrativi finalizzati all'emanazione di autorizzazioni di notifiche transfrontaliere di rifiuti e della correttezza dell'operato amministrativo, la scrivente Direzione Generale fornisce con la presente alcuni chiarimenti e direttive su temi di recente attenzionati.

In particolar modo, a seguito della presentazione di istanze a firma dei Notificatori - soggetti titolari del potere di iniziativa procedimentale - preordinate a spedizioni transfrontaliere di rifiuti tese al solo recupero intermedio e non finale dei medesimi, posta l'eccezionalità di tale fattispecie si è provveduto a trasmettere nota di Interpello Ministeriale del 30.05.2022 PG/2022/0284026 indirizzata al Ministero della Transizione Ecologica - Direzione Generale per l'Economia Circolare, tesa a fornire chiarimento, tra gli altri, sul possibile inquadramento delle notifiche transfrontaliere di rifiuti finalizzate alle sole operazioni di recupero e/o smaltimento intermedie.

In vista della menzionata nota di Interpello Ministeriale ed in attesa del suo medesimo riscontro si fornisce, con la presente, direttiva alle UU.OO.DD. in indirizzo di provvedere, nei casi di inquadramento di notifica al solo recupero e/o smaltimento intermedio, a richiedere l'indicazione congiunta sia dell'operazione

intermedia che dell'operazione di recupero finale al fine di garantire trasparenza nell'ambito del ciclo del rifiuto.

Altro tema d'interesse è quello concernente le limitazioni alle spedizioni transfrontaliere verso i Paesi coinvolti e confinanti al conflitto armato. Nello specifico, posta l'emanata circolare del 22.04.22 PG/2022/0216160 a firma della scrivente Direzione Generale, con cui, tra gli altri, si invitava il Ministero già menzionato a fornire chiarimento in merito ad eventuali iniziative di competenza e posto il riscontro del medesimo del 27.05.2022 prot.n. 2022.280048, con cui si invitava a verificare la corrispondenza dei presupposti richiamati ai sensi degli artt. 11 e 12 del Reg. (CE) 1013/2006 e s.m.i.

Ciò premesso, sarà cura di codeste UU.OO.DD. verificare accuratamente le casistiche inquadrabili nell'ambito di tali norme, provvedendo a sollevare obiezioni motivate fondate su uno o più dei motivi elencati agli articoli summenzionati pur rispettando i termini ivi previsti.

Nei casi in cui siano già in itinere spedizioni verso la Russia o l'Ucraina o qualora fossero trasmesse nuove istanze di notifiche per spedizioni di rifiuti verso detti Paesi, sarà necessario informare immediatamente il richiamato Ministero della Transizione Ecologica, il quale provvederà a valutare possibili interventi coordinati in ambito nazione e comunitario.

Inoltre, si precisa che al fine di fronteggiare le spedizioni transfrontaliere illecite di rifiuti e le forti ripercussioni economiche ed ambientali, si ritiene doveroso attuare delle maggiori tutele che favoriscano il buon esito delle procedure, contraddistinte da chiarezza ed uniformità e che siano capaci di sventare e prevenire fenomeni di malaffare.

Come noto, il procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti rinviene disciplina nel Reg. (CE) 1013/2006, relativo alle norme sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti finalizzato a garantire un maggior livello di tutela ambientale ed il medesimo, al Punto 14>Parte 3>Allegato II, concede facoltà alle Autorità Competenti di poter richiedere della documentazione aggiuntiva che sia *"pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale"*.

Precisandosi che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.241/1990 sul procedimento amministrativo, *"La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria."*. Al divieto di aggravamento del procedimento, così espresso, fa da contraltare l'opposto principio di adeguatezza istruttoria che, ai fini del rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento della azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Cost., garantisce l'attenta e ponderata valutazione dell'iter procedimentale. Il succitato articolo impone un corretto bilanciamento tra i due principi (divieto aggravamento procedimento e adeguatezza istruttoria), imponendo che la PA non possa aggravare i procedimenti tranne che in ipotesi di straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria le quali, peraltro, devono essere adeguatamente motivate.

Nello specifico, appare chiaro come il procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti presenti fortissime complessità e criticità riscontrate nella prassi operativa tali da richiedere adempimenti istruttori ulteriori finalizzati alla correttezza e adeguatezza dell'operato amministrativo; tale necessità va al contempo temperata, per le sole spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pubblici "regionali" (di cui alla D.G.R. n. 321 del 29/6/2016), con le esigenze di una maggiore celerità, rappresentando le stesse una modalità operativa necessitata *"iussu iudicis"*, in esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13).

Pertanto, secondo le precisazioni esposte e ad integrazione della documentazione finora richiesta, si rendono necessari i seguenti ulteriori adempimenti istruttori:



1. Classificazione ed analisi merceologica dei rifiuti aggiornata, non antecedente a mesi sei, rappresentativa dei rifiuti oggetto di notifica transfrontaliera da trasmettere in sede di dossier documentale, effettuata da un laboratorio accreditato con indicazione delle eventuali caratteristiche di pericolosità e della idoneità alla destinazione proposta unitamente ad una autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che suddetta analisi è rappresentativa dell'intero lotto di produzione; inoltre, al momento dell'istanza di rilascio dei documenti di movimento finalizzata alla spedizione sarà necessario produrre, oltre alla polizza fideiussoria, un ulteriore rapporto di prova riferito alla sola quota in spedizione con annessa autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che tale analisi è rappresentativa dell'intera quota di spedizione;
2. Entro 15 giorni dall'inizio delle spedizioni si rende necessaria comunicazione del Notificatore all'A.C. di Spedizione, circa l'inizio delle attività di imballaggio e simili per consentire al medesimo ufficio di richiedere all'ARPAC i relativi controlli;
3. Indagine di mercato dimostrativa della indisponibilità/incapacità degli impianti di prossimità di accogliere i rifiuti in spedizione, giustificativa del trasferimento oltre frontiera dei rifiuti corredata da opportuna documentazione a riprova delle stesse da produrre in sede di istanza di rilascio dei modelli;
4. Il Notificatore è tenuto ad individuare l'Autorità Competente di destinazione esclusivamente dall'elenco disponibile sul sito web dell'UE periodicamente aggiornato al seguente indirizzo [https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments\\_it](https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_it); qualora trattasi di Stato non membro dell'UE, gli indirizzi dovranno essere reperiti al seguente indirizzo <http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx>; a tal riguardo occorre precisare che bisognerà porre massima cura ed attenzione alla verifica dell'e-mail istituzionalizzate delle Autorità Competenti di Destinazione annessa ad un accurato controllo su tutti i documenti da queste provenienti, come presenza di carta intestata, data, firma, protocollo e qualsiasi informazione ivi apposta;
5. Autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, del Notificatore, con documentazione fotografica, attestante la effettuazione di visita presso l'impianto di destino, con relazione sul relativo processo di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento rifiuti ed espresso riferimento a caratteristiche ecologicamente sostenibili (non inferiori a quelle attuate nello Stato italiano), nonché sulla capacità residua a ricevere il rifiuto di che trattasi nel periodo considerato, il tutto conforme a quanto dichiarato nell'allegato dossier e precisando il nominativo del soggetto presso l'impianto di destinazione che sarà incaricato a compilare i documenti di movimento al momento della ricezione dei rifiuti ed al momento del loro successivo recupero/smaltimento;
6. Dichiarazione del Notificatore, da rendere in sede di presentazione del dossier, concernente l'impegno a rendere disponibili spazi presso i propri impianti o di terzi, qualora debba ravvisarsi un necessario rimpatrio;
7. La documentazione annessa al dossier, se trasmessa solo in forma cartacea, dovrà riportare, oltre alla data e alla firma in calce del notificatore, anche il timbro e la firma dello stesso su ogni pagina; se trasmessa in forma digitale dovrà essere apposta firma digitale sull'intero documento.

Le presenti disposizioni non troveranno applicazione per le notifiche transfrontaliere relative a produttori soggetti pubblici e loro concessionari.

Da ultimo si precisa che, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea Sez. VIII dell'11 novembre 2021, per quanto applicabile ed eccezion fatta per le fattispecie suesposte, "ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1013/2006, i rifiuti urbani non differenziati destinati al recupero che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha, tuttavia,



*sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati alla voce 19 12 12 del CER, devono essere considerati rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica"; pertanto, "tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l'autorità competente di spedizione può.. opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 del CER."*

La presente circolare è idonea a garantire una maggiore uniformità procedurale nell'ambito dei diversi procedimenti di competenza provinciale.

Cordialmente.

**II DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Antonello Barretta**

Documento firmato da:  
**ANTONELLO BARRETTA**  
20.06.2022 12:06:08 UTC

